

Il Ministro delle Comunicazioni
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle Finanze

- Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
- Visto, in particolare, l'art. 220, comma 2, lett. c) dello stesso decreto legislativo n. 259/2003, che prevede che l'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche può essere modificato con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni e successive modifiche;
- Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 recante la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni;
- Considerata la necessità di procedere a modifiche ed integrazioni all'all. 25 al codice delle comunicazioni elettroniche per consentire il pagamento di contributi adeguati all'uso delle frequenze;
- Considerata l'opportunità di eliminare refusi e di rettificare errati riferimenti ad articoli o commi del medesimo decreto legislativo n. 259/2003 rilevati in alcuni articoli dell'all. 25;
- Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di servizi o modalità operative, o di contribuzione in aderenza alle nuove istanze e necessità della tecnologia anche digitale dei ponti radio, punto – punto e radiomobile PMR, correlate all'uso ottimale delle risorse spettrali, considerate in ambito europeo (CEPT) e mondiale (UIT) come risorse scarse;

DECRETA:

Art. 1

1. L'allegato 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente:

Allegato n. 25 (art. 116)**DIRITTI AMMINISTRATIVI E CONTRIBUTI PER RETI E
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO****TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI E PER
AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DI DIRITTO
INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE****Art. 1****Definizioni**

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
 - a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;
 - b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
 - c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
 - d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
 - e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;

- f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
- g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
- h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
- i) apparato CB: apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive senza protezione nelle bande da 26,855 MHz a 26,955 MHz e da 26,955 a 27,405 MHz con passo di canalizzazione 10 kHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;**
- l) apparato PMR446: apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive senza protezione nella banda 466,00 – 466,1 MHz con passo di canalizzazione 12,5 kHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296-2 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;**
- m) apparato PMR 43 MHz: apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive senza protezione nella banda da 43,3000 a 43,5875 MHz con passo di canalizzazione 12,5 kHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;**
- n) apparato Radiocomandato 436 MHz: apparato per comunicazioni a breve distanza del tipo di telemetria, telecontrollo e telemisure, operante su frequenze collettive senza protezione nella banda da 436,000-436,100 MHz con passo di canalizzazione 12,5 kHz e conforme allo standard**

ETSI EN 300 296-2 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;

- o) apparato di tipo "Wideband Data Transmission" e "Wireless Access System", apparato per comunicazioni a corto raggio impiegante frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, ad esempio Radiolan o Hiperlan; (come meglio definite dalla Raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03); ovvero per lo scopo del presente Allegato 25 per utilizzi ad uso privato al di fuori del proprio fondo (art. 104 comma 1 lett. c) punto 3).**

Art. 2

Tipologia dei diritti amministrativi e dei contributi

- 1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazioni e di rinnovo – escluso il caso della sola sostituzione di apparecchiature analoghe o variazioni anagrafiche (sede o ubicazione degli impianti) che non comportino (entrambe) variazioni di struttura di rete – è dovuto il pagamento di diritti amministrativi a ristoro dei costi amministrativi sostenuti:**
 - a) per l'istruttoria delle pratiche;
 - b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i **diritti amministrativi** di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, **i diritti amministrativi** e i

contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun **diritto amministrativo per l'uso delle frequenze**.

Art. 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - c) accredito bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo **2569**.
3. **L'ammontare dei diritti amministrativi e dei contributi, ad eccezione dei contributi amministrativi relativi alla istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), all'art. 7 ed agli articoli 33, 36, 37 è aumentato dell'importo delle spese postali occorrenti per l'invio agli interessati di bollettini di versamento in conto corrente postale (o servizio equivalente) premarcati e personalizzati.**

Art. 4

Termini di pagamento e attestazione

1. Il pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi è comprovato:
 - a) riguardo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:

- 1) **per costi amministrativi** di istruttoria, a corredo della domanda;
 - 2) **per costi amministrativi** di vigilanza e mantenimento, nonché dei contributi per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativi in caso di ritardo;
- b) riguardo all'autorizzazione generale che non prevede la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per l'istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso di quanto corrisposto per costi amministrativi di vigilanza o mantenimento dell'autorizzazione generale.
2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 5

Ritardato o mancato pagamento

1. E' consentito di effettuare il pagamento **dei diritti amministrativi** e dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento **dei diritti amministrativi** e dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6

Contributo per esami

1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro **50,00**.

TITOLO II

Diritti e contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze

Capo I Diritti amministrativi

Art. 7 Diritti amministrativi per istruttoria

1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze nonché alle connesse modifiche della struttura progettuale e rinnovi, l'interessato è tenuto a versare una somma pari a:

a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI agli artt. 24 e 25;

b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezze massime di collegamenti di 60 km o nell'ambito interprovinciale, fino a tre province limitrofe ancorché di regioni diverse, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, all'art. 14, comma 7 ed alla sezione VII agli artt. 26 e 27;

c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonché nella fattispecie di cui alla sezione VIII agli artt. 28 e 31 ed alla sezione V artt. 22 e 23, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);

d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale, fino a tre regioni confinanti;

e) 3.000,00 euro nei residui casi;

f) in caso di richiesta di variazioni del numero degli apparati che non comportino modifiche al numero delle frequenze o alla lunghezza del collegamento, nonché in caso di variazioni di titolarità dell'autorizzazione, è dovuto un diritto amministrativo di istruttoria pari a 100,00 euro.

2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.
3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8

Diritto amministrativo per vigilanza e mantenimento

1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un diritto amministrativo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:
 - a) euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
 - c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
 - d) euro 1.500,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
 - e) euro 5.000,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e);
2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

CAPO II

CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER L'USO DI RISORSA SCARSA – PARAMETRI

Sezione I – Parametri

Art. 9 Parametri

1. Ai fini della determinazione dei contributi **amministrativi** per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:
 - a) numero di frequenze in uso;
 - b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
 - c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;
 - d) larghezza di banda assegnata;
 - e) posizionamento della banda nello spettro;
 - f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.

SEZIONE II

Servizio fisso

Art. 10

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro.
2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è

fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

larghezza di tratta	canale simplex ad una frequenza euro	canale simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 15 km	500,00	1.000,00
fino a 22 km	875,00	1.750,00
fino a 30 km	1.250,00	2.500,00
fino a 45 km	2.125,00	4.250,00
fino a 60 km	3.000,00	6.000,00
oltre 60 km	6.500,00	13.000,00

3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

con larghezza di banda (in kHz) fino a	coefficiente
25	2
37,5	3
50	5

Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata.

4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1,0
fino a 30	0,8
fino a 60	0,6
oltre 60	0,4

5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitore del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

Art. 11

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzando bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz

1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impiego e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 750 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamento simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 10 km	400.00
fino a 15 km	600.00
fino a 22 Km	800,00
fino a 30 km	1000.00
fino a 45 km	1.200,00
fino a 60 km	1400.00
fino a 70 km	1.900,00
fino a 80 km	2400.00
oltre 80 km	3600.00

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con lunghezza di banda superiore a **750 kHz** è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti.

Larghezza di banda (MHz)	coefficienti
-------------------------------------	---------------------

fino a 1,750	2
fino a 3,5	3
fino a 7	4
fino a 14	5
fino a 28	6
fino a 56	8
oltre 56	10

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
oltre 10	0,8

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione del 30 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 1,5, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 2,5, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 3,5, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz".

6. **Ove uno stesso soggetto sia titolare di più diritti d'uso di frequenza relativi a distinti progetti che singolarmente non prevedono l'applicazione del coefficiente di correzione di cui al comma 3, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, viene applicata la riduzione prevista dal comma 3, da calcolarsi sul progetto che presenta il maggior numero di tratte.**

Tale riduzione è applicabile dall'anno solare successivo.

E' comunque dovuto il pagamento dei diritti amministrativi di istruttoria pari a :

- euro 500,00 fino a 5 progetti
- euro 1.000,00 fino a 15 progetti
- euro 3.000,00 oltre i 15 progetti

Art. 12

Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamento simplex a due frequenze o duplex
	euro
fino a 7,5 km	300,00
fino a 15 km	450,00
fino a 22 km	625,00
fino a 30 km	800,00
fino a 40 km	1.000,00
fino a 50 km	1.200,00
fino a 60 km	1.400,00
fino a 70 km	1.600,00
oltre 70 km	2.300,00

2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 1,75 MHz è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Larghezza di banda (MHz)	coefficienti
fino a 3,5	3
fino a 7	4
fino a 14	5
fino a 28	6
fino a 56	8
oltre 56	10

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 30 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.”

5.

Ove uno stesso soggetto sia titolare di più diritti d'uso di frequenza relativi a distinti progetti che singolarmente non prevedono l'applicazione del coefficiente di correzione di cui al comma 3, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, viene applicata la riduzione prevista dal comma 3, da calcolarsi sul progetto che presenta il maggior numero di tratte.

Tale riduzione è applicabile dall'anno solare successivo.

E' comunque dovuto il pagamento dei diritti amministrativi di istruttoria pari a :

- euro 500,00 fino a 5 progetti
- euro 1.000,00 fino a 15 progetti
- euro 3.000,00 oltre i 15 progetti

Art. 13

Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7GHz fino a 29.7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamento simplex a due frequenze o duplex
	euro
fino a 7,5 km	250,00
fino a 15 km	375,00
fino a 20 km	512,00
fino a 25 km	650,00
fino a 30 km	825,00
fino a 35 km	1.000,00
fino a 40 km	1.150,00
fino a 45 km	1.300,00
oltre 45 km	2.000,00

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 1,75 KHz è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Larghezza di banda (MHz)	coefficienti
fino a 3,5	3
fino a 7	4
fino a 14	5
fino a 28	6
fino a 64	8
oltre 64	10

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 30 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3.”

5. Ove uno stesso soggetto sia titolare di più diritti d'uso di frequenza relativi a distinti progetti che singolarmente non prevedono l'applicazione del coefficiente di correzione di cui al comma 3, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, viene applicata la riduzione prevista dal comma 3, da calcolarsi sul progetto che presenta il maggior numero di tratte.

Tale riduzione è applicabile dall'anno solare successivo.

E' comunque dovuto il pagamento dei diritti amministrativi di istruttoria pari a :

- euro 500,00 fino a 5 progetti
- euro 1.000,00 fino a 15 progetti
- euro 3.000,00 oltre i 15 progetti

Art. 14

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze di oltre 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta o

collegamento simplex

distanza equivalente	a due frequenze o duplex
	euro
fino a 4 km	125,00
fino a 7,5 km	200,00
fino a 11 km	260,00
fino a 15 km	325,00
fino a 20 km	412,00
fino a 25 km	500,00
fino a 30 km	600,00
fino a 35 km	700,00
oltre 35 km	1.000,00

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Larghezza di banda (MHz)	coefficienti
fino a 3,5	3
fino a 7	4
fino a 14	5
fino a 28	6
fino a 64	8
oltre 64	10

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,75
fino a 60	0,50
oltre 60	0,40

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 30 per cento sulla somma risultante all'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.

6. Per la banda compresa fra 57 GHz e 59 GHz (banda comprendente la frequenza di assorbimento dell'ossigeno atmosferico), limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 1000 metri, il contributo complessivo d'uso di frequenza, calcolato in base ai commi precedenti, è ridotto del 50%”.

7. Ove uno stesso soggetto sia titolare di più diritti d'uso di frequenza relativi a distinti progetti che singolarmente non prevedono l'applicazione del coefficiente di correzione di cui al comma 3, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, viene applicata la riduzione prevista dal comma 3, da calcolarsi sul progetto che presenta il maggior numero di tratte.

Tale riduzione è applicabile dall'anno solare successivo.

E' comunque dovuto il pagamento dei diritti amministrativi di istruttoria pari a :

- euro 500,00 fino a 5 progetti
- euro 1.000,00 fino a 15 progetti
- euro 3.000,00 oltre i 15 progetti

Art. 15

Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto

1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonché all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz, per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 MHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezza di banda superiori a 25 MHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del **30 per cento sulla somma risultante** dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
4. **I collegamenti fissi con apparati che trasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto, di area circolare equivalente con l'eventuale applicazione dei commi precedenti, nel caso di esistenza di sistema radiomobile terrestre. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.**

SEZIONE III – SERVIZIO MOBILE TERRESTRE

Art. 16

Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 Mhz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.
2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 KHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

raggio dell'area di servizio	canale simplex ad una frequenza	canale simplex a due frequenze o duplex
------------------------------	---------------------------------	---

fino a 1 Km, limitatamente ai casi di fondo proprio o equivalenti	euro 300,00	euro 600,00
fino a 15 Km	700,00	1.400,00
fino a 30 Km	1.500,00	3.000,00
fino a 60 Km	3.000,00	6.000,00
fino a 120 Km	4.500,00	9.000,00
oltre a 120 K	4.500,00 + 50,00 per ogni Km eccedente la distanza	9.000,00 + 100,00 per ogni Km eccedente la distanza

3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:

angolo di apertura	quota proporzionale
fino a 90°	1/3
fino a 180°	1/2
oltre 180°	1

4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.

6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 Km per lunghezza fino a 100 Km, di raggio pari a 30 Km per lunghezza fino a 300 Km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.
7. **Ai radiomicrofoni con lunghezza di canale fino a 300 KHz, ove ammessi, si applica l'art. 17, considerando la potenza come parametro, applicando una quota doppia. Oltre 300 KHz di larghezza di canale, ove ammessa, si applica il doppio della quota precedente calcolata, fino a 600 KHz. Per casi diversi si applicano, ove possibile, i commi precedenti.**

Art. 17

Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili

1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:
 - a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
 - b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
 - c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
 - d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà.
3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.

Art. 18

Quota apparato per l'uso della risorsa radioelettrica

1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto, agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
2. **Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissioni dati il contributo è pari:**
 - a) **per trasmissione dati bidirezionale – full duplex - a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro;**
 - b) **per trasmissione dati mondirezionale – half duplex e unidirezionali - a 8,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 4,00 euro.**

I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI FISSO E MOBILE TERRESTRE

Art. 19

Calcolo del contributo

1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.
2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.

Art. 20

Collegamenti unidirezionali

1. Nel caso di collegamenti radio completamente unidirezionali, il contributo annuo di cui agli artt. da 10 a 19, **nonché agli artt. 24 e 25** è ridotto della metà.

Art. 21

Condivisione di risorse

1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.

SEZIONE V – MULTIACCESSO

Art. 22

Tecnica multiaccesso

1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:

numero	coefficiente	numero	coefficiente
di canali assegnati in tecnica multiaccesso		di canali assegnati in tecnica multiaccesso	
a) tecnica analogica			
da 6 a 12	0,95	da 19 a 24	0,85
da 13 a 18	0,90	oltre 24	0,80
b) tecnica numerica			
da 6 a 12	0,90	da 19 a 24	0,80
da 13 a 18	0,85	oltre 24	0,75

2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.

Art. 23

Sistemi multiaccesso numerici

1. Le disposizioni di cui all'allegato n. 23 al Codice sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di finia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato n. 23, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza

pari al contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.

2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato n. 23 al Codice, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.

SEZIONE VI - SERVIZI MOBILE MARITTIMO E MOBILE AERONAUTICO

Art. 24

Servizio mobile marittimo

1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.
2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.

Art. 25

Servizio radiomobile aeronautico

1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezza di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

SEZIONE VII – ALTRI SERVIZI

Art. 26

Servizi di radiodeterminazione (radar – radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazioni e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.

3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.

Art. 27

Servizi di radioastronomia ed equiparati

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 Per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.

SEZIONE VIII – SERVIZI VIA SATELLITE

Art. 28

Sistemi di ricerca spaziale

1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 29

Sistemi di esplorazione della Terra via satellite

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 30

Sistemi di operazioni spaziali

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 31

Servizi via satellite

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 KHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 KHz il contributo è fissato in euro 1.200,00, fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00, fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00, fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a

- 14 MHz in euro 4.800,00, fino a 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.
2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o “band on demand”, è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.
 3. Per l’uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) è dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00, fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.
 4. Per l’esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all’articolo 18.
 5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l’esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

SEZIONE IX – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 32

Esenzioni e riduzioni

1. Le regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all’espletamento del servizio di emergenza sanitaria “118” (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all’esercizio dei collegamenti radio utilizzati ai fini di

protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

3. **Le regioni a statuto speciale sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo relativamente al servizio antincendi boschivi svolto dal corpo forestale delle predette regioni.**
4. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologo del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
6. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
7. **L'Agenzia spaziale europea, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e gli istituti pubblici a carattere scientifico – tecnologico con finalità di ricerca, interamente sovvenzionati dallo Stato, sono esentati dal pagamenti dei contributi di cui al presente titolo.**
8. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80% per i collegamenti riguardanti gli impianti a scopo didattico presso scuole od istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna svolti da istituti a ciò autorizzati dai competenti organi pubblici.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70% relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
10. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del 50% relativamente:
 - a) **ai servizi sanitari svolti dalle strutture pubbliche;**
 - b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche e dai soggetti dalle medesime autorizzati in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
 - c) ai servizi di polizia degli enti locali;
 - d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti;

e) ai servizi socio-assistenziali svolti da soggetti autorizzati dalle istituzioni pubbliche.

11. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40% per i seguenti servizi:

a) i servizi di bonifica e i servizi di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;

b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche, eoliche ed assimilati, i servizi di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti, acquedotti e depurazione acqua;

c) i servizi per la gestione e la sicurezza delle miniere;

d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;

e) i collegamenti per l'esercizio di funivia o di seggiovia ed assimilati;

f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali, portuali ed interportuali;

g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;

h) i servizi di auto pubbliche di città;

i) servizi tecnico-nautici di ormeggio, battellaggio, rimorchio e pilotaggio autorizzati dalle competenti autorità pubbliche e riconosciute ai sensi della normativa vigente di riferimento, negli ambiti portuali ed interportuali;

l) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici ed assimilati;

m) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;

n) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;

o) i servizi lacuali e fluviali;

p) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

12. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.

13. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI GENERALI

CAPO I

Diritti amministrativi

Art. 33

Diritti amministrativi per istruttoria

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria.

Tale contributo è pari:

- a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
 - 1) a euro **500,00** nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati.
 - 2) a euro **1.000,00** nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
 - 3) a euro **2.000,00** nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
 - 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro **40,00** per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro **10.000,00**;
- b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1) e **numero 3)** del Codice:
 - 1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 Km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
 - 2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 Km fino a 20 Km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
 - 3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 Km fino a 40 Km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;

- 4) nel caso di distanze superiori ai 40 Km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni Km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
- 1) ad euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
 - 2) ad euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
 - 3) ad euro 100,00 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15;
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.

Art. 34

Diritto amministrativo per vigilanza e mantenimento

1. Per l'attività del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre.
- Tale contributo è pari:
- a) nei casi di reti di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
- 1) a euro **400,00** nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);

- 2) a euro **800,00** nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
 - 3) a euro **1.600,00** nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
 - 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro **400,00** per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro **100.000,00**;
 - b) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), e **numero 3** del Codice:
 - 1) a euro 50,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
 - 2) a euro 100,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2);
 - 3) a euro 150,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
 - 4) a euro 500,00 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
 - c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:
 - 1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
 - 2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
 - 3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

Art. 35

Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui ai sub allegati A ed H riferiti, rispettivamente, all'art. 1, commi 2 e 3, ed all'art. 10, comma 1, dell'all. 26 al Codice, versa una somma pari a 50,00 euro, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione, a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1.

TITOLO IV

Diritti amministrativi per particolari apparecchi di libero uso

CAPO I

Diritti amministrativi

Art. 36

Attività in banda cittadina

- 1. Per ciascun apparato CB il costruttore o l'importatore che opera sul territorio italiano, agisce in qualità di sostituto d'imposta ai fini della esazione di un bollo virtuale quale diritto amministrativo "una tantum" pari a euro 3,00 a rimborso dei costi amministrativi sostenuti dal Ministero per le attività relative alla dichiarazione di possesso da parte dell'utilizzatore, di cui all'art. 145 del Codice delle Comunicazioni.**
- 2. Il costruttore o l'importatore che ha immesso sul territorio italiano apparati di cui al comma 1), (successivamente commercializzati) provvede al pagamento, con cadenza semestrale, di bolli virtuali in pari quantità degli apparati immessi sul mercato italiano, in favore del Ministero secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente allegato.**
- 3. L'utilizzatore, in sede di compilazione della dichiarazione di possesso, di cui all'art. 145 del Codice delle comunicazioni, provvede ad allegare copia dello scontrino o ricevuta fiscale che gli viene rilasciato dal venditore, da cui si evinca la voce relativa al bollo virtuale di cui al comma 1.**

Art. 37

Attività assimilate a quelle in banda cittadina

- 1. Per le attività assimilate a quelle volte in banda cittadina si intendono:**

- a) i servizi che fanno uso di apparati di tipo PMR 446;
 - b) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 43 MHz;
 - c) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000 – 436,100 MHz che fanno uso di apparati Radiocomandi 436 MHz.
2. Per ciascuna coppia di apparati “PMR 446”, per ciascun apparato “PMR 43 MHz”, nonché per ciascun apparato “Radiocomando 436 MHz” il costruttore o l’importatore che opera sul territorio italiano, agisce in qualità di sostituto d’imposta ai fini della esazione di un bollo virtuale quale diritto amministrativo “una tantum” pari a euro 2,00 per ciascuna coppia di apparati “PMR 446” e ad euro 3,00 per ciascun apparato “PMR 43 MHz” o “Radiocomando 436 MHz”, quale rimborso dei costi amministrativi sostenuti dal Ministero per le attività relative alla dichiarazione di possesso effettuata dall’utente, di cui all’art. 145 del Codice delle Comunicazioni. L’esazione su singolo apparato “PMR 446” deve intendersi pari a bollo virtuale di euro 1,00.
3. Il costruttore o l’importatore che ha immesso sul territorio italiano apparati di cui al comma 2), (successivamente commercializzati, provvede al pagamento, con cadenza semestrale, dei bolli virtuali in pari quantità agli apparati immessi sul mercato italiano in favore del Ministero secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente allegato.
4. L’utente, in sede di compilazione della dichiarazione di possesso, di cui all’art. 145 del Codice delle comunicazioni, provvede ad allegare copia dello scontrino o ricevuta fiscale, che gli viene rilasciato dal venditore, da cui si evince la voce relativa al bollo virtuale di cui al comma 1.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38

Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d’uso
delle frequenze

1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:
 - a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
 - b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
 - c) euro 800,00 per lunghezza di collegamento fino a 60 km;
 - d) euro 1.500,00 per lunghezza di collegamento fino a 120 km;
 - e) euro 2.800,00 per lunghezza di collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il doppio fino a larghezza di canale fino a 25 kHz; oltre 25 kHz, ove ammesso, il triplo.
3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1 e delle richieste di uso di frequenza superiori a 1000 MHz, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a euro.....???
4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo pari a 300,00 euro.
5. In relazione alla stessa frequenza assegnata e nell'ambito della stessa area di servizio, è possibile fare una richiesta di uso temporaneo per periodi successivi, fino al limite previsto per le richieste temporanee: in tale caso i contributi vengono ridotti nei periodi successivi di 15 giorni (o frazione), purchè continuativi, del 50%".
6. **Per l'uso di radiomicrofoni (ad eccezione di quelli previsti all'articolo 105, comma 1 lettera h) con larghezza di banda fino a 200 kHz e per frequenze portanti fino a 1000 MHz, è dovuto un contributo di euro 300,00 per un periodo fino a 15 giorni. Per larghezze di banda superiori, ove ammesso, e per frequenze portanti superiori a 1 Ghz, ove ammesse, sono dovuti i contributi come dedotti dalla normativa applicabile nei commi precedenti.**
7. **In caso di richiesta di uso di radiocamere l'interessato è tenuto al pagamento dei seguenti contributi:**
 - a) **radiocamere con larghezza di banda fino a 30 MHz e per frequenze portanti da oltre 1 GHz fino a 10 GHz, è dovuto un contributo di euro 500,00 per un periodo fino a 15 giorni. Per un**

periodo fino a 5 giorni, è dovuto un contributo di euro 300,00. Per larghezze di banda superiori, ove ammesso, sono dovuti i contributi come dedotti dalla normativa applicabile nei commi precedenti;

b) per l'uso di radiocamere con larghezza di banda fino a 10 MHz, in coincidenza con richiesta di uso di frequenza portanti fino a 1000 MHz, ove ammesse, è dovuto un contributo di euro 900,00, per un periodo fino a 15 giorni. Per larghezza di banda superiore (fino a un massimo di 20 MHz), ove applicabile, è dovuto un contributo di euro 1350,00 per un periodo fino a 15 giorni. Per un periodo fino a 5 giorni, è dovuto rispettivamente un contributo di euro 500,00 e di euro 750,00. Per larghezze di banda superiori, ove ammesso, sono dovuti i contributi come dedotti dalla normativa applicabile nei commi precedenti.

c) In caso di richiesta di uso di frequenze portanti superiori a 10 GHz ove ammissibile, sono dovuti i contributi come dedotti dalla normativa applicabile nei commi precedenti.

Art. 39

Autorizzazioni generali temporanee senza concessione del diritto d'uso delle frequenze

1. In caso di dichiarazione intesa a conseguire una autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali **senza concessione del diritto d'uso delle frequenze**.

Art. 40

Sperimentazione

1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a:
 - a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;

- b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:
- a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;
- b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
- c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
3. Il Ministero, nel caso in cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invio a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.
4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:
- a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
- b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:
- a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
- b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;
- c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli

articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie, comprese le relative applicazioni.

7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16 comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.
8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.
9. **Nel caso di sperimentazione applicata ai casi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 16, si applicano gli importi di cui ai citati commi, divisi per un periodo fino a quindici giorni o frazione.**
10. **Nei casi di sperimentazione con uso di "servizio radio ottico" è applicata una quota omnicomprensiva pari a euro 500,00 per ogni periodo fino a 6 mesi, o frazione, previsto per la sperimentazione.**

Art. 41

Modalità particolari di servizio

1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c) numero 2.1), ed all'articolo 105, comma 1, lettera a) e b), del Codice, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizza di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con

opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli articoli 10 e 11.

3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenza previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
4. **Nei casi di uso di tecnologia numerica (in particolare nell'uso punto-punto o multiaccesso), è ammesso l'uso di canalizzazione a 25 kHz (nel caso di tecnologie TETRA o similari, per trasmissione digitali a 64 Kb/s). In tal caso la canalizzazione 25 kHz è soggetta a contribuzione doppia di quella applicata alla larghezza di canale 12,5 kHz.**
5. **Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.**
6. **Per il servizio "radio ottico" è richiesta, di norma, l'effettuazione preliminare di una sperimentazione, anche in linea con le necessità di avviare programmi di studi finalizzati alla inclusione delle bande di frequenza sopra i 3000 GHz (Banda TeraHz) nei Piani nazionali di regolamentazione delle frequenze, come espresso nella Risoluzione COM 5/4 della Conferenza dei Plenipotenziari di Marrakech 2002. Per l'effettuazione della sperimentazione si applicano i contributi di cui all'art. 39; tale sperimentazione può essere rinnovata fino all'emanazione di una normativa da parte degli organi internazionali (quali CEPT, UIT), in linea con la Risoluzione predetta. In caso di rilascio di autorizzazione generale, si applica un contributo forfettario per tratta fino a 600 metri pari a euro 1000,00. Per tipologie di lunghezze diverse, ove ammesse, la sperimentazione è preliminare ad un eventuale uso ordinario i cui contributi sono calcolati in base all'articolo 14.**
7. **Per l'esercizio di apparati radioelettrici operanti in banda di di frequenza VHF (AM) per il servizio mobile aeronautico a supporto**

di apparecchi ultraleggeri, il proprietario di tali apparecchi è tenuto a presentare una dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato xy, nonché a corrispondere un diritto amministrativo forfetario annuo pari a 150,00 euro per ogni apparato radioelettrico.

Art. 42

Contitolarità

1. La con titolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del codice, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.

Art. 43

Contributi provvisori – conguagli

1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.
2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto l'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salvo la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamenti dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

L'intero articolo 43 va sostituito con un nuovo testo basato sul principio di "Entrata in vigore" : si ipotizza la data del 01-01-2007.

Per le autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali con concessione del diritto l'uso delle frequenze non sussisterebbero così problemi di conguaglio o, all'opposto, di istanze di rimborso per quei casi dove i diritti o i contributi amministrativi sono inferiori rispetto al precedente regime.

Idem dicasi per i titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, ed i titolari di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37.

Rimarrebbe solo da prevedere una "forma di sanatoria" per i CB ed assimilati in situazione di irregolarità, offrendo un ragionevole tempo di 60gg, dalla data di entrata in vigore del D.M. , per l'invio della dichiarazione di possesso e pagare il diritto amministrativo una tantum come previsto dagli articoli 36 e 37.